



Comune di Castellarano

Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 63 / duemilaventiquattro

OGGETTO: MODIFICA DELLA VIABILITA' DI VIA SAN MICHELE E VIA CHIAVICHE, CON L'ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO, CHIUSURA PARZIALI E TOTALI DELLA STRADA E DIVIETO DI SOSTA, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUA. AUTORIZZAZIONE N. 86/2024

Il responsabile

VISTA l'Autorizzazione rilasciata ad Iren Acqua Reggio S.r.l., Via Nubi di Magellano n. 30, Reggio Emilia, C.F.: 03032730354, Società partecipante al Gruppo IVA Iren S.p.A., Partita IVA del Gruppo 02863660359, Società con unico socio Ireti S.p.A., Società sottoposta a direzione e coordinamento di Iren S.p.A. C.F. 07129470014, per conto di ARCA, a firma dell'amministratore unico Ing. Federico Ferretti, Riferimento richiesta 10220 dal Comune di Castellarano N. 86 del 30/08/2024, per l'esecuzione di scavi per lavori di manutenzione e a sostituzione rete idrica in riferimento al Progetto di Castellarano Via San Michele e via Chiaviche, nel territorio del Comune di Castellarano (RE);

VISTA la richiesta presentata in data 11/09/2024 ed assunta in pari data al Nostro Prot. n. 16910 dalla Ditta **EDIL ICR** di Loprete Bruno e C con sede in via Cà Perizzi n. 45, Felina (RE), in qualità di Impresa esecutrice dei lavori per conto di **IRETI Spa**, con sede in Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano n. 30 - P.Iva e C.F.: 01791490343, con la quale si chiede:

- la modifica della viabilità di Via San Michele e via Chiaviche, con chiusura della strada, istituzione di un senso unico alternato della circolazione regolato da idonea segnaletica di cantiere e/o impianto semaforico qualora necessario e divieto di sosta, con orario 0,00-24:00 a partire dal giorno lunedì 16 settembre 2024 e fino alla fine dei lavori prevista indicativamente per il giorno 16/11/2024, per l'esecuzione dei lavori previsti in Autorizzazione n.86/2024;

CONSIDERATO che per la esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, si rende necessario procedere alla modifica temporanea della circolazione stradale, con chiusure parziali, istituzione di sensi unici alternati e al divieto di sosta nelle strade interessate dai lavori;

VISTA la delibera G.C. n. 304 del 7/06/1993 con la quale, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 285/92, veniva delimitato il centro abitato ricomprensente, fra l'altro, le strade sopracitate, nel tratto interessato dall'intervento;

VISTI gli articoli 5 comma 3), l'articolo 6 comma 4) e l'articolo 7 comma 1), del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali viene stabilito che i Comuni possono con proprie ordinanze istituire sulle strade comunali obblighi, divieti e limitazioni ed, in particolare, disporre per esigenze di carattere tecnico la sospensione della circolazione stradale;

VISTO l'art. 37 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e successive m.i.;

VISTI gli artt. 50 e 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTI l'art. 37 del vigente statuto comunale;

RITENUTA la necessità di avvalersi del potere anzidetto allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti per disciplinare la circolazione stradale;

O R D I N A

- la modifica della viabilità di Via San Michele e via Chiaviche, con chiusura della strada, istituzione di un senso unico alternato della circolazione regolato da idonea segnaletica di cantiere e/o impianto semaforico qualora necessario e divieto di sosta, con orario 0,00-24:00 a partire dal giorno lunedì 16 settembre 2024 e fino alla fine dei lavori prevista indicativamente per il giorno 16/11/2024, per l'esecuzione dei lavori previsti in Autorizzazione n.86/2024;

Sullo stesso tratto di strada, sarà consentita una velocità massima **non superiore a 30 Km/h** ed il divieto di sorpasso tra autoveicoli.

L'Amministrazione comunale è da ritenersi esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che venissero arrecati a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

La segnaletica necessaria verrà collocata a cura della ditta Esecutrice dei lavori:

- **EDIL ICR** di Loprete Bruno e C con sede in via Cà Perizzi n. 45, Felina (RE), in qualità di Impresa esecutrice dei lavori per conto di **IRETI Spa**, con sede in Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano n. 30 - P.Iva e C.F.: 01791490343
- **Referente: Loprete Francesco cell. 348 7480586 oppure Loprete Bruno cell. 348 8207403;**

Al fine di non creare pregiudizio per l'incolumità pubblica, alla suddetta impresa è fatto altresì obbligo di segnalare la zona di cantiere con idonei dispositivi, che dovranno essere luminosi nelle ore notturne, nonché di installare i cartelli relativi alla presente ordinanza, in conformità alle vigenti disposizioni antinfortunistiche e del Codice della Strada.

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste degli articoli 7 del nuovo Codice della Strada D.lgt. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, in applicazione della Legge 1034/71;

- ai sensi dell'art. 37, 3° c. del D.Lgs 285/92 entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture Trasporti;
- ai sensi dell'art. 3, 4° c. della legge 241/90, entro 60 giorni al T.A.R. di Bologna;
- entro 120giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si dispone che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio Comunale, trasmessa per doverosa conoscenza alla Stazione Carabinieri di Castellarano e al Comando di Polizia Municipale, Tresinaro Secchia;

Castellarano, li 12/09/2024

Il Capo Settore
Alessandro Mordini / InfoCert S.p.A.

testocopiaconforme